

Oggetto Contratti di servizio affidati in subdelega ad Enti diversi afferenti al **BACINO DI CUNEO (SUD) - Liquidazione della spesa a titolo di agevolazioni tariffarie (RICAVI) anno 2016 (U.I. Euro 12.797,11).**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare PAONESSA, nell'ambito della propria competenza¹, liquida la somma di **Euro 12.797,11** IVA esente, a favore degli Enti (Unioni Montane e Comuni inferiori a 30000 abitanti) titolari dei contratti di servizio affidati in subdelega afferenti al **Bacino di Cuneo**, a titolo di **agevolazioni tariffarie (disabili e FF.OO.) anno 2016** di rispettiva competenza, con applicazione al codice macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2016, 2017 e 2018² - annualità 2017 (**Cap. 550/220**) "*Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali - TPL*", ripartendo tale somma come segue:

- **Euro 2.845,86** a favore del Comune di Fossano, con sede in Via Roma n. 91, C.F. 00214810046 (**impegno n. 2016/321**);
- **Euro 4.410,09** a favore del Comune di Mondovì, con sede in Corso Statuto n. 13/15, C.F. 00248770042 - periodo gennaio – giugno 2016 (**impegno n. 2016/322**);
- **Euro 796,49** a favore del Comune di Saluzzo, con sede in Via Macallè n. 9, C.F. 00244360046 (**impegno n. 2016/323**);
- **Euro 799,86** a favore del Comune di Savigliano, con sede in Corso Roma n. 36, C.F. 00215880048 (**impegno n. 2016/324**);
- **Euro 307,20** a favore dell'Unione Montana Valle Maira, con sede in Via Torretta n. 9, SAN DAMIANO MACRA (CN) C.F. 96090600048 (**impegno n. 2016/327**);
- **Euro 2.354,59** a favore dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, con sede in Via S. Croce n. 4, PAESANA (CN) C.F. 94045090043 (**impegno n. 2016/328**);
- **Euro 658,40** a favore del Comune di Mango, con sede in Piazza XX Settembre n. 1, C.F. 00554450049 (**impegno n. 2016/325**);
- **Euro 624,62** a favore del Comune di Rossana, con sede in Via XII Luglio n. 2, C.F. 85000270042 (**impegno n. 2016/326**);

Motivazione

1. la L.R. 4 gennaio 2000, n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422,

- disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
2. con D.G.R. Piemonte n.17- 4134 del 12 luglio 2012, il territorio regionale è stato suddiviso in n.4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
 3. in particolare, la D.G.R. Piemonte n.17 – 4134/2012 ha individuato il bacino ottimale n. 2 corrispondente alla **Provincia di Cuneo**, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
 4. con le LL.RR. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio, di cui all'art. 8 della legge medesima, rinominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "**Agenzia della mobilità piemontese**", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
 5. in attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio, precedentemente in capo alla Provincia di Cuneo ed ai Comuni di Alba, Bra e Cuneo, è stata trasferita all'Agenzia, a far data dal **01/09/2015**;
 6. nell'ambito delle competenze della Provincia di Cuneo risultavano, inoltre, affidati in subdelega i servizi alle **Comunità Montane** ed ai **Comuni**, con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, di seguito indicati:
 7. la convenzione, di cui al precedente punto 5, prevede, per i contratti stipulati in subdelega sopra elencati che gli stessi saranno oggetto di trasferimento all'Agenzia, con successiva **convenzione** e che nel transitorio l'Agenzia provvede a trasferire le relative risorse agli Enti di competenza;
 8. il **Comune di Mondovì** ha trasferito, a far data dal **1 luglio 2016**, la titolarità del contratto di servizio (Rep.n. 7172/2010), relativo al servizio di TPL, a seguito della sottoscrizione della convenzione, avvenuta in data 29 luglio 2016, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 30 giugno 2016;
 9. con propria Determinazione dirigenziale n. 658 del 28 dicembre 2016, si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva, pari ad **€ 12.797,11**, a titolo di agevolazioni tariffarie (RICA VI) per l'anno 2016.
 10. nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2018-2019, trova applicazione l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
 11. con l'articolo 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per l'esercizio 2017, e' stato differito al **31 marzo 2017**.
 12. nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato, entro i termini suddetti, trova applicazione l'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali

esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

13. al fine di rendere disponibili ai medesimi Enti le risorse per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie (RICAVI) anno 2016, si rende necessario procedere alla liquidazione dei contributi – pari ad **€ 12.797,11** - descritte in “Decisione”.

Attenzione

La spesa complessiva di **€ 12.797,11** trova capienza sui fondi già impegnati, con propria Determinazione dirigenziale n. 658 del 28.12.2016, con applicazione al codice macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2016, 2017 e 2018³ - annualità 2017 (**Cap. 550/220**) “*Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali - TPL*”, conservata a residui passivi.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare PAONESSA

Torino, li 06 aprile 2017

1 Artt. 107, 179 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana – artt. 22 e 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005. Ai sensi della Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 01/08/2007 e in vacanza dell’incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell’Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo in qualità di vice direttore dell’Agenzia.

2 Approvato con Deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n. 02 del 29/04/2016.

3 Approvato con Deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n. 02 del 29/04/2016.